#### DECISIONE (UE) 2015/433 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

#### del 17 dicembre 2014

## relativa all'istituzione di un Comitato etico e al suo regolamento interno (BCE/2014/59)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (¹), in particolare l'articolo 9 bis,

### Considerando quanto segue:

- Mediante l'istituzione di un Comitato etico della Banca centrale europea (di seguito, «il Comitato etico»), il Consiglio direttivo mira a rafforzare le norme etiche esistenti ed a consolidare ulteriormente la governance interna della Banca centrale europea (BCE), del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dell'Eurosistema e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
- La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi di governance interna e sulle norme etiche è cresciuta nel (2) corso degli ultimi anni. A seguito dell'istituzione dell'MVU, le questioni di governance hanno assunto una maggior importanza per la BCE. L'accresciuto livello di consapevolezza e di controllo da parte del pubblico impone alla BCE di disporre di norme etiche aderenti agli standard più avanzati, e di osservarle strettamente, al fine di salvaguardare la propria integrità ed evitare rischi reputazionali.
- Le norme etiche per i componenti degli organi coinvolti nei processi decisionali della BCE (di seguito, «i destinatari») dovrebbero fondarsi sugli stessi principi applicati al personale della BCE, e dovrebbero essere commisurate alle rispettive responsabilità dei destinatari. Le varie norme che formano il quadro di riferimento etico della BCE, ossia il Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (²), il Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo (3), il Codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza e le norme sul personale della BCE, dovrebbero pertanto essere interpretate in maniera coerente.
- Le norme etiche devono essere supportate da controlli ben funzionanti, sistemi e procedure di segnalazione per ricevere un'adeguata e coerente attuazione, in cui il Comitato etico è chiamato a svolgere un ruolo centrale.
- Al fine di assicurare un'efficace interazione tra gli aspetti delle norme etiche relativi principalmente all'attuazione operativa e quelli relativi principalmente ad aspetti istituzionali e legati al quadro di riferimento, almeno uno dei membri del Comitato di audit della BCE (di seguito «il Comitato di audit») dovrebbe far parte anche del Comitato
- Il Comitato etico dovrebbe includere un membro esterno del Comitato di audit. I membri esterni del Comitato di audit sono scelti tra alti funzionari che abbiano maturato esperienza in attività di banca centrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

# Articolo 1

### Istituzione e composizione

- È istituito il Comitato etico.
- Il Comitato etico è composto da tre membri esterni, di cui almeno uno è un componente esterno del Comitato di audit.
- I membri del Comitato etico sono persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri, che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano una conoscenza completa degli obiettivi, dei compiti e della governance della BCE, del SEBC, dell'Eurosistema e dell'MVU. Non possono far parte del personale in servizio della BCE o essere componenti in carica di organi coinvolti nei processi decisionali della BCE, delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti, come definite nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4).

GUL 80 del 18.3.2004, pag. 33. GUC 123 del 24.5.2002, pag. 9. GUC 104 del 23.4.2010, pag. 8. Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

